



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

66026 ORTONA – Via Cavour n. 24 • tel. 085 90571

3° SETTORE
“Attività Tecniche e Produttive”

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 90 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il diritto d'uso di n. 90 (novanta) loculi cimiteriali che saranno realizzati all'interno del cimitero esistente nel Capoluogo.

La concessione ha una durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabile alla scadenza solo dietro istanza di parte.

Alla scadenza della concessione il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune di ORTONA.

La concessione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N. 285/1990 e s.m.i.

Art. 2 – Descrizione manufatti da assegnare in concessione e corrispettivi

In riferimento al progetto preliminare relativo alla “Costruzione di nuovi loculi del Cimitero Comunale di Ortona”, approvato con deliberazione di G.C. n. 192/2015 saranno dati in concessione complessivamente n. 90 (novanta) loculi.

Le concessioni avverranno in base ai seguenti schemi:

BLOCCO al piano primo costituito da loculi di testa distribuiti su n. 5 file

- loculo singolo



- n. 2 loculi (a coppia)



Il corrispettivo per la concessione dei loculi è stato definito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 2010 così come riportato di seguito:

Loculi di testa distribuiti su n. 5 file

- per ciascun loculo della 5ª fila: € 1.700,00

- per ciascun loculo della 4ª fila: € 1.850,00

- per ciascun loculo della 3ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 2ª fila: € 2.250,00

- per ciascun loculo della 1ª fila: € 1.950,00

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione

Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti maggiorenni, di età superiore a 55 anni:

a) **residenti** nel Comune di ORTONA;

b) **residenti** nel Comune di ORTONA che abbiano un congiunto/parente sepolto in loculo provvisorio o in prestito.

c) **residenti** nel Comune di ORTONA che abbiano un coniuge sepolto in loculo dato in concessione definitiva, esclusivamente per ricongiungimento .

Per le richieste tendenti ad ottenere la concessione di loculo per congiunti, parenti sepolti in loculi provvisori o in prestito, non è richiesto il requisito di età minima di 55 anni.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda

Il presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione, _____ per 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, pertanto il termine utile per avanzare istanza di concessione cadrà il giorno _____

Le domande pervenute fuori termine potranno essere ammesse e valutate (secondo il numero di protocollo di arrivo) esclusivamente nel caso di disponibilità dei loculi, e in caso di eventuali rinunce.

I richiedenti di cui al precedente art. 3 possono avanzare istanza:

- per sé nel numero massimo di un loculo;
- per sé e per un componente del proprio nucleo familiare (**con età superiore a 55 anni**) per un numero massimo di 2 (due) loculi;
- per sé e per il proprio coniuge (**con età anche inferiore a 55 anni**) oppure per la persona con cui è iscritto nel registro delle Unioni Civili, istituito tramite il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili approvato con Delibera di C.C. n. 47/2014 e Deliberazione di G.C. n. 35/2015, nel numero massimo di 2 (due) loculi;
- per un congiunto/parente sepolto in loculo provvisorio o in prestito nel numero massimo di 1 (loculo);
- per il coniuge sepolto in loculo definitivo in concessione, ai fini del ricongiungimento, nel numero massimo di 1 (loculo), fermo restando che il rimborso della somma pagata avverrà solo per le concessioni successive al 10/02/2012 (vedi art. 8).

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica così come definita dall'art.4 del D.P.R. 223/89: *“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”*.

Nella domanda di assegnazione, redatta secondo la modulistica allegata al presente bando, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, anagrafica e vincolo di parentela dei soggetti destinatari dei loculi,
- eventuali loculi già assegnati e non ancora occupati,
- eventuali loculi occupati, provvisoriamente, da congiunti/parenti e in tal caso va indicata anagrafica, e vincolo di parentela del soggetto sepolto in loculo provvisorio o in prestito;
- eventuale loculo occupato definitivamente dal coniuge, in tal caso va indicata anagrafica, oltre alla data della concessione stessa. (vedi art: 8 per il rimborso della concessione)

Il richiedente assumerà, nei confronti del Comune, per sé e per gli altri assegnatari, la qualità di concessionario.

Non saranno ritenute valide richieste avanzate per loculi diversi da quelli descritti all'art. 2 del presente bando.

La domanda, su cui va applicata una **marca da bollo**, va compilata su apposito modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito Internet www.comuneortona.ch.it e disponibile presso il servizio comunale Ambiente Energia Verde Pubblico.

Deve essere indirizzata al Comune di Ortona e può essere consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo Generale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure pervenire tramite raccomandata postale A/R indirizzata a: "Comune di Ortona via Cavour, 24 – 66026 ORTONA (CH)", in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Le domande pervenute al Comune al di fuori delle condizioni stabilite dal presente bando non saranno prese in considerazione, quindi, tutti coloro che avessero presentato la propria istanza prima della pubblicazione del presente bando sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite.

Art. 5 – Criteri di assegnazione

La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti all'art.3, sarà effettuata formando una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) sarà data precedenza alle richieste di persone che hanno un congiunto/parente sepolto in loculi provvisori o in prestito, stabilendo, tra queste, un criterio di priorità basato sull'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- b) per ogni altro caso diverso da quello di cui al precedente punto a), l'ordine in graduatoria sarà determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle domande assegnato dal Protocollo.

Si procederà all'assegnazione sino alla disponibilità dei loculi.

Le richieste avanzate da cittadini che risultano già assegnatari di loculi, non occupati, verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso di disponibilità dei loculi, e in caso di eventuali rinunce.

Art. 6 – Procedure per l'assegnazione

Entro 60 giorni dal termine per la ricezione delle domande si provvederà:

- a) alla lettura delle richieste pervenute;
- b) alla verifica dei requisiti;
- c) alla formazione della graduatoria;
- d) all'individuazione dei soggetti assegnatari;
- e) alla pubblicazione della graduatoria sul sito web del Comune e presso il Cimitero comunale capoluogo.

Successivamente alla formazione della graduatoria, si provvederà a convocare i soggetti assegnatari per la scelta del loculo o dei loculi richiesti. La convocazione avverrà tassativamente secondo l'ordine di priorità formato in graduatoria.

Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione. E' ammesso una sola volta lo spostamento della data e dell'ora di convocazione, da concordare preventivamente con gli uffici comunali, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. In questo caso la priorità e l'eventuale precedenza in graduatoria saranno mantenute, fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel frattempo si siano presentati a seguito di formale convocazione.

Art. 7 – Avvio dei lavori

Essendo l'opera finanziata con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali, il procedimento di appalto dei lavori sarà avviato al raggiungimento di una soglia minima di richieste di concessione. L'Amministrazione si riserva, nel caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore a tale soglia, di approvare uno stralcio del progetto esecutivo, senza che alcun onere finanziario possa essere imputato all'Ente.

Art. 8 – Pagamento e atto di concessione

Entro il giorno successivo alla scelta del loculo, il concessionario è tenuto a versare il 50% del canone di concessione secondo i corrispettivi di cui all'art. 2 del presente bando. Copia della ricevuta di versamento va presentata entro lo stesso termine negli uffici comunali.

Il pagamento può essere eseguito sul conto corrente postale n. 12079661 intestato al Comune di ORTONA (CH), Servizio tesoreria, oppure attraverso bonifico bancario sul conto corrente bancario di tesoreria, acceso sulla BPER, identificato all'IBAN IT 66 Q0538777781000000549152, con causale "Versamento canone concessione nuovo loculo/i nel cimitero comunale capoluogo" seguito dal nome e cognome del concessionario.

Il mancato versamento del 50% del canone entro il termine indicato darà facoltà al Comune di riassegnare ad altri il/i loculo/i già scelto/i.

I costi di trasporto della salma ubicata in loculo provvisorio o in prestito, fino a quello definitivo sono a carico del concessionario, così come gli altri costi relativi, restano salve eventuali diverse condizioni stabilite nell'atto di concessione del loculo provvisorio.

Nel caso di richiesta di loculo per il coniuge sepolto in loculo definitivo, ai fini del ricongiungimento, il rimborso della somma versata (documentata) viene garantito esclusivamente per le concessioni successive al 10/02/2012, e proporzionalmente agli anni residui della concessione. Nessun rimborso sarà dovuto dal Comune di Ortona per trasferimenti da loculi assegnati in via definitiva prima della data predetta. Resta fermo che i costi di trasporto della salma ubicata in loculo definitivo, fino a quello di nuova concessione sono a carico dell'istante.

Il Comune di Ortona stipulerà l'atto di concessione del/i loculo/i al termine dei lavori e dopo il collaudo dei lavori di costruzione.

Il concessionario, prima di stipulare l'atto di concessione viene invitato a versare, al Comune di ORTONA, il saldo del corrispettivo pari al 50% del costo del loculo/i assegnato/i, nel caso in cui non dovesse adempiere entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune, senza ulteriori formalità, provvederà ad assegnare ad altro richiedente il/i loculo/i prenotati, senza restituzione dell'anticipo versato.

Nel caso di trasferimento dal loculo in prestito/provvisorio al loculo definitivo, la concessione d'uso novantanovenale verrà ridotta del numero d'anni corrispondenti al periodo trascorso in sistemazione provvisoria, fatta salva l'eventuale differenza di maggiore corrispettivo dovuto per il nuovo loculo.

Il concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e della marca da bollo da applicare all'atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula.

Art. 9 – Esclusioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare una o più concessioni per l'uso dei suddetti loculi, motivando adeguatamente il provvedimento.